

**Dott. FILIPPO SUBBA**

Via Cesare Battisti 265 is. 131  
98123 - MESSINA  
Tel. 090.710.913 – Fax. 090.641.26.50  
e.mail: f.subba@tin.it

Messina 28/06/2005

Egr. Colleghi  
Loro Sedi

e.p.c. Preg.mo  
Limone Rag. Pierpaolo  
Avellino

**OGGETTO: Credito d'Imposta al Mezzogiorno d'Italia Art. 8 Legge 388-  
Risarcimento danni – Comportamento Agenzia Entrate –  
Decisione CTP di Avellino**

L'ottimo collega **Pierpaolo Limone** ha ottenuto una prestigiosa ordinanza dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, qui allegata, che ha sollevato d'ufficio eccezione di incostituzionalità della **“clausola a pena di decadenza” prevista dall'art.62 legge 289/2002, rinviando gli atti alla Corte Costituzionale.**

Tale decisione è quantomai rilevante in quanto, si ritiene, intesa a stroncare l'atteggiamento dilatorio dell'Amministrazione Finanziaria,

Detta clausola inserita inizialmente nel decreto legge n. 253/2002 a firma Tremonti e Berlusconi, fatta, sembra, appositamente decadere (v. intervento di Benvenuto riportato in allegato) per essere, poi, inserita nella Legge Finanziaria 2003, che come da prassi, è stata approvata con voto di fiducia dal Parlamento a maggioranza Forza Italia – Alleanza Nazionale – UDC - Lega Padana.

Grande plauso alla saggia decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino ed al nostro collega Pierpaolo Limone che ha conseguito il valido risultato.

Occorre ora andar oltre, affiancare l'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, con il patrocinio di validi professionisti, avvocati

costituzionalisti, affinché la decisione della CTP di Avellino non sia vana ed abbia per noi il giusto esito sperato.

A tal proposito ritengo importante attivarsi urgentemente, per non perdere l'intelligente opportunità che la CTP ha fornito. E' quindi il caso di assumerci, per il momento, l'onere per il pagamento delle prestazioni di uno o più validi avvocati a cui affidare l'importante contenzioso costituzionale.

Un avvocato che potrebbe essere utile al caso, per l'importante controversia, ritengo possa essere Maurizio Villani di Lecce che, come a Vs. conoscenza, ha sempre attentamente seguito tutto l'iter della famigerata vicenda dei crediti d'imposta.

E' ovviamente gradita la segnalazione di qualunque altro valido avvocato, esperto in materia.

Resto, pertanto, in attesa di Vs. adesioni a questa ulteriore iniziativa, nonché di un Vs. positivo riscontro alla presente proposta, per la quale accludo apposito modulo di adesione.

Se come è auspicabile, la controversia evolverà a ns. favore, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe anche risarcire imprese e professionisti per ogni danno subito, esistenziale, morale, economico e di immagine, per la qual cosa esorto colleghi ed imprese a preparare idonea documentazione che potrebbe, in futuro, essere utile allo scopo.

E' opportuno scendere in campo anche contro l'arroganza Padana e gli imprenditori dello stesso territorio, che dall'atteggiamento padano hanno tutto da guadagnare. Pare sia stata intrapresa una inequivocabile politica per soffocare l'economia del Mezzogiorno a tutto vantaggio dei territori secessionisti padani. (v. considerazioni su articolo Italia Oggi riportate in allegato)

Il nostro Mezzogiorno deve reagire difendendosi dalla crescente arroganza padana e relativi imprenditori.

**Dott. FILIPPO SUBBA**

Via Cesare Battisti 265 is. 131  
98123 - MESSINA  
Tel. 090.710.913 – Fax. 090.641.26.50  
e.mail: f.subba@tin.it

Provocatoriamente allego una immagine ideata da alcuni meridionalisti che hanno lanciato l'idea della Confederazione delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

Esorto colleghi ed imprese a punire politicamente chi ha mostrato disinteresse e cinica astensione nei confronti dei problemi del nostro Mezzogiorno e più esplicitamente contro chi ha deliberatamente legiferato contro diritti acquisiti delle imprese del Mezzogiorno d'Italia.

Non votare ed attivarsi contro i partiti ed i loro rappresentanti, colpevoli della famigerata clausola “a pena di decadenza” e ribadisco, **calpestando diritti acquisiti e Leggi dello Stato qual è lo Statuto del Contribuente considerato**, peraltro, dalla Corte di Cassazione, **Legge Primaria.**

Al collega Limone invio copia dei miei scritti in ordine al Credito d'imposta redatti già a partire dal 23/03/2003 e successivi.

Rinnovo il mio, il nostro, più vivo plauso per la decisione della CTP di Avellino che ha così dimostrato alto senso di giustizia e vivo interesse per i problemi del Mezzogiorno e delle relative Imprese che faticosamente, fra mille difficoltà e stenti ivi operano.

Con i miei più cordiali saluti.

*dr. Filippo Subba*

Allegati:

- Copia Ordinanza CTP Avellino;
- Modulo di adesione per nomina difensori;
- Stralcio articolo Sole 24 ore del 23/06/2005;
- Considerazioni in ordine all'articolo Italia Oggi dell'8/3/2005;
- Stralcio resoconto di seduta in VI Commissione Finanze;
- Simbolo Confederazione Regioni Mezzogiorno d'Italia.

---

## IL COLLEGIO

**PREMESSO** che:

- in data 14 ottobre 2004 Ro Ni , in proprio e quale legale rappresentante della Ro Ni & fi , presentava ricorso avverso l'avviso di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato nell'anno 2002 n. , emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Avellino in data 30 luglio 2004 e notificato in data 12 agosto 2004 per non aver presentato entro il termine del 28/2/2003 il modello CVS , come disposto nel provvedimento dell'Agenzia del 24/1/2003, - il ricorrente lamentava l'anomalia dell'atto impugnato, che non compreso tra quelli indicati nell'art. 19 del D. L.vo n. 546/1992 ed il difetto di motivazione; lamentava, inoltre, la violazione del principio dell'affidamento e della irretroattività delle norme tributarie sancito dall'art. 3 della legge n. 212/2000, nonché la violazione del termine di giorni 60 fissato dal medesimo art. 3 della citata legge e chiedeva, pertanto, che si dichiarasse illegittimo l'atto impugnato e che si rigettasse, nel merito, la pretesa dell'Ufficio perché infondata,

- costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate impugnava il ricorso, rilevava che l'avviso di recupero doveva qualificarsi come diniego della agevolazione e conseguente recupero dell'imposta non versata e che il principio della irretroattività delle leggi era munito di copertura costituzionale solo per la legge penale, per cui chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese processuali.

#### RILEVATO:

a) che nel nostro ordinamento vige il principio della irretroattività delle leggi tributarie sancito dall'art. 3 della legge n. 212/2000 le cui norme, alla luce di quanto affermato all'art. 1, vanno qualificate come attuative delle norme costituzionali richiamate (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) e come principi generali dell'ordinamento tributario;

b) che all'art. 3 co. 2° la legge n. 212/2000 stabilisce che *le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di loro entrata in vigore o dall'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti*;

c) che la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 416 del 1999 e 525 del 2000 ha individuato i limiti alla efficacia retroattiva delle leggi interpretative oltreché in quello esplicitamente previsto in materia penale (art. 25 comma secondo Costituzione) in quelli che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali, quali i principi di ragionevolezza e di uguaglianza e quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico, precisando in particolare nella sentenza n. 525 del 2000 che "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica (è) principio che, quale elemento essenziale dello stato di diritto, non può essere lesa da norme con effetto retroattivo che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti",

e) che anche la Corte di Giustizia CFE (24/9/2000) ha affermato che costituiscono principi generali del diritto e dell'ordinamento comunitari quelli della tutela del legittimo affidamento o della certezza del diritto.

#### CONSIDERATO:

- che l'art. 62 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 all'art. 1 punto a) prescrive che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 devono comunicare all'Agenzia delle Entrate *a pena di decadenza* i dati




relativi agli investimenti realizzati, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1/1/2003) e comunque *non oltre il 28 febbraio 2003*;

- che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con cui sono stati approvati i modelli CVS e CTS ed è stato fissato il termine del 28/2/2003 entro cui inviarli per via telematica, è stato emesso in data 24 gennaio 2003 per cui non è stato rispettato il termine di 60 giorni, stabilito dal comma 2° dell'art. 3 della legge n. 212/2000;

- che lo scopo dell'art. 62 della legge n. 289/2002, consistente *nell'acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni di flussi di spesa*, poteva essere raggiunto già attraverso i dati forniti dal contribuente con la compilazione del quadro RU facente parte dell'Unico 2002 e dei modelli di versamento F24 attraverso cui si è proceduto alla compensazione del credito, per cui la inosservanza delle ulteriori richieste informative poste a carico del contribuente in base al principio di correttezza e di buona fede, cui devono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente, vanno inquadrate nelle violazioni cosiddette formali punibili al più con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa (art. 8 co 1 D. Lvo 471/1997) e non con la sanzione della decadenza;

- che la sanzione della decadenza prevista al punto a) dall'art. 62 della legge 289/2002 per il mancato invio per via telematica entro il 28/2/2003 del modello CVS viola il principio generale della ragionevolezza e delle uguaglianza delle norme giuridiche, il principio della irretroattività della legge tributaria ed il principio sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica stabiliti negli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, sia perché vi è una irragionevole sproporzione tra l'inadempimento formale del contribuente (mancato invio di un modello informativo entro un dato termine) e la sanzione, sia perché attraverso la sanzione della decadenza si aggira il principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica e si introduce di fatto una norma con effetto retroattivo che incide irragionevolmente su un diritto acquisito regolato da una legge precedente;

- che l'art. 62 della legge n. 289/2002 viola, inoltre, il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, stabilito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto mentre al punto a) per i contribuenti che non inviano i dati occorrenti per gli investimenti realizzati (modello CVS) entro il 28/2/2003 è prevista la sanzione della decadenza



dal contributo conseguito, al punto b) per i contribuenti che non inviano gli stessi dati (modello CTS) non è prevista alcuna sanzione.


**P. Q. M.**

La Commissione, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11/03/1953 n. 87; ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, che solleva d'ufficio, dell'art. 62 n. 1 lettera a) della legge 27 dicembre 2002 n. 289 nella parte in cui prevede *la pena della decadenza* e nella parte in cui fissa come termine ultimo per l'invio da parte del contribuente dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati *il 28 febbraio 2003* per contrasto con gli artt. 3, 23, 25, 53 e 97 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone, inoltre, che a cura della segreteria della Commissione la presente ordinanza venga notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.


Arellino, 24 febbraio 2005.

Il Relatore



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a circular official stamp. The signature is highly cursive and difficult to decipher.

Il Presidente



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Capone", written over a circular official stamp. The signature is in a cursive style.

Timbro dello studio

-----	
Tel:	_____
Fax:	_____
E-mail:	_____

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

Spett.le  
Dott. Filippo Subba  
Via Cesare Battisti n.265  
98123 Messina

OGGETTO: Art. 8 Legge 388/2000 - Conferma di adesione alle iniziative intraprese e suggerimento nome difensore

Caro collega,

nel confermarti la mia solidarietà per la iniziativa di cui all'oggetto, ti assicuro il mio appoggio ed il mio apprezzamento per quanto fin qui fatto e per quanto farai fino ad ottenere giustizia per tutti i colleghi.

Ti autorizzo alla pubblicità di quanto scritto in questa mia comunicazione, mentre ti informo della mia più **ferma determinazione** ad attuare ogni azione a difesa degli interessi delle **imprese, dei professionisti e dei lavoratori del mezzogiorno d'Italia**

**Dichiaro pertanto di essere disponibile alla nomina di un difensore che tuteli i nostri interessi alla Corte Costituzionale e di essere disponibile al pagamento della quota parte degli onorari dovuti a professionista incaricato a tale titolo.**

**La mia adesione è comunque subordinata alla comunicazione preventiva degli onorari complessivamente e forfetariamente concordati.**

Ti ringrazio e porgo i miei più cordiali saluti.

\_\_\_\_\_  
firma del titolare di studio

Note ed osservazioni integrative:

\_\_\_\_\_

Suggerimento nominativo avvocato difensore \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Il decreto legge sull'Irap suscita dubbi di legittimità costituzionale molto consistenti

## Ma la Costituzione finisce all'angolo

DI ALDO BOMPANI

**I**l decreto legge sull'Irap suscita dubbi di legittimità costituzionale molto consistenti. Fra di là delle attese disilluse sull'alleggerimento del carico tributario complessivo o l'esenzione di alcune categorie di contribuenti minori, vengono, infatti, sopresse norme fondamentali a tutela del contribuente. In particolare, si tratta:

ravvedimento operoso.

Si tratta di provvedimenti giuridicamente e moralmente condannabili che unano con diritti consolidati del contribuente e presentano aspetti di incostituzionalità.

Il provvedimento, al primo comma dell'articolo 1, introduce, in via permanente (non limitata al pagamento Irap 2005) una modifica alla norma mitigatrice delle sanzioni pecuniarie quando si è in presenza di obiettive incertezze sulla portata della norma tributaria. Sanzioni che sono, di per sé stesse, proibitive.

La disposizione sulla non applicabilità delle sanzioni è posta a tutela dei casi dubbi e incerti riguardanti l'obbligo-

ne tributaria. Stabilire che non si applica «in pendenza di giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria» è una contraddizione in termini e vanifica l'interesse sottostante alla disposizione che è quello di non obbligare all'assolvimento del tributo chi ha dubbi sulla sua debenza e per non costringerlo necessariamente a un *sofre et repete*. Così come modificata la norma diviene inefficace, perché applicabile solo fino a quando il dubbio su una disposizione venga recepito in un giudizio. Con l'assurda conseguenza di vedersi condannare al pagamento delle sanzioni in un'ipotesi in cui il giudizio costituzionale che sancisce l'illegittimità della norma, suscitato da un altro contribuente, interviene successivamente alle decisioni che

riguardano il ricorrente che, in precedenza, non è riuscito a farsi accogliere l'eccezione di incostituzionalità. E ancora, al momento in cui il contribuente decide di non pagare il tributo, come potrà sapere se in una qualche Commissione provinciale sia stata sollevata e accolta una eccezione di costituzionalità o un rinvio alla Corte Ue?

Il primo comma dell'articolo 1 contrasta, in primo luogo, con l'articolo 24 della Costituzione. Una norma che costringa acriticamente ad assolvere il tributo sotto minaccia di pagare fino a un massimo di tre volte l'imposta per effetto delle sanzioni si pone in contrasto con il primo comma dell'articolo 24 che sancisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Conseguentemente, chi avesse intrapreso un giudizio in opposizione a un accertamento fondato su norma controversa si vedrebbe costretto a desistere e a non impugnare un primo esito negativo per non subire il rischio del deterrente previsto dal Dl. Ma ancor più l'articolo 113 della Carta condanna l'intervento del Governo quando stabilisce, al primo e secondo comma, che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale di diritti e interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa. Questa tutela giurisdizionale non può essere escludibile. Anche in questo caso ci si trova di fronte a una disposizione abnorme che costringe solo i contribuenti Irap a una pre-

costringere a pagare l'imposta dubbia per poi chiederne il rimborso costringa il contribuente a «un particolare mezzo di impugnazione» che la tutela giurisdizionale ordinaria non gli imporrebbe.

Il secondo comma dell'articolo 1, sull'acconto Irap da effettuare nel 2005, esclude che il contribuente possa calcolare il proprio carico tributario per l'esercizio in corso, assolvendo un'imposta minore se reputa che il proprio imponibile risulti inferiore a quello dell'esercizio pregresso. E, conseguentemente, lo obbliga comunque a pagare un importo superiore al dovuto, a pena di sanzioni pecuniarie. Anche in questo caso ci si trova di fronte a una disposizione abnorme che costringe solo i contribuenti Irap a una pre-

stazione finanziaria gratuita a favore dell'Erario, con violazione dell'articolo 53 della Costituzione. La parte terminale del secondo comma contiene, poi, una disposizione di dubbia portata quando reitera la disposizione già enunciata nel primo comma in questi termini: «ai fini del versamento dell'acconto dell'Irap (...) non si applicano le disposizioni (...) sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1». Come leggere questa norma? Come una disposizione pleonastica e rafforzativa del primo comma o come un ripulisti, per il caso specifi-

co, della norma previgente illustrata sopra? Con questa seconda chiave di lettura, il mancato versamento di acconto nella misura fissa dell'anno antecedente potrebbe usufruire del beneficio dell'incertezza, revocato in tutti gli altri casi.

Il terzo comma dell'articolo 1 revoca, per l'Irap e sempre per il 2005, il beneficio del ravvedimento operoso. Anche

*Un intervento in conflitto con i principi della Carta*

- della non applicazione delle sanzioni in presenza di obiettive incertezze sull'obbligo tributario;
- dell'obbligo a versare l'Irap in acconto anche al di sopra del debito tributario preventivato;
- della revoca per l'Irap del

*A rischio diritto di difesa e capacità contributiva*

in questo caso è evidente l'intento costrittivo a far sì che il contribuente paghi comunque e nella misura massima. Tuttavia viene da chiedersi se questa norma non contrasti con il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

*Un intervento in conflitto con i principi della Carta*

*A rischio diritto di difesa e capacità contributiva*

Allegato n.4

Da un articolo di “Italia Oggi” del 8/3/05 che allego in fotocopia si legge: ”tra le misure che entreranno subito(sic...) in vigore, il credito d’imposta per i nuovi assunti nelle aree svantaggiate, con sconti triplicati al Centro Nord e quintuplicati al Sud”.

La proporzione non regge; come sempre il nord (Padano Leghista) fa la parte del leone:

Tabelle fonte ISTAT sulla Disoccupazione in Italia

Nord	4,1 %
Sud	15,0 %

Sconti previsti triplicati (3) al Nord quintuplicati (5) al Sud

Considerazioni in base agli indici di disoccupazione:

Il solito argomento che considera in media che ognuno di noi consumi un pollo a testa, ( ma c’è chi muore di fame e chi ne mangia tre)

Se al Nord le agevolazioni vengono concesse in maniera triplicata, al Sud dovrebbero essere concesse crediti d’imposta **10** volte maggiori e non quintuplicati, o in rapporto, concessi al Nord solo per 1,3, e non in misura triplicata.

Siamo alle solite. **La politica antimeridionalistica dell’attuale governo emerge sempre.**

**Decreto-legge 253/02: Disposizioni urgenti in materia tributaria.**

**VI Commissione Finanze - Resoconto di seduta**

La Commissione inizia l'esame.

Giovanni MAURO (FI), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che si compone di tre articoli..... “ la fruizione del beneficio potrà essere ripresa a decorrere dal 31 marzo 2003. In merito a tale previsione si rileva come, dal tenore letterale del testo non appare chiaro se si ammetta **che l'Agenzia delle entrate**, nell'effettuazione delle analisi delle comunicazioni trasmesse, **possa eventualmente negare il diritto alla fruizione del contributo, riferendosi l'ipotesi in esame al caso di soggetti che abbiano già maturato il diritto.**”

Giorgio BENVENUTO (DS-U) ringrazia il relatore ed apprezza le considerazioni di natura politica oltreché tecnica, contenute nel suo intervento..... riservandosi di intervenire più puntualmente nel corso del dibattito, chiede al sottosegretario se sia possibile conoscere gli orientamenti del Governo in merito al provvedimento, **dal momento che corrono voci sulla possibilità che il decreto non venga convertito.**



BASILICATA



PUGLIA



CALABRIA



SARDEGNA



CAMPANIA



SICILIA

